

Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea Magistrale in
CULTURE MODERNE COMPARATE
(COMPARATIVE MODERN CULTURE)
Classe LM-14 – FILOLOGIA MODERNA

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/l/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio

L'ammissione al Corso di Laurea magistrale è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Per l'ammissione è richiesto:

- a) il possesso del Diploma di Laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;
- b) il possesso dei requisiti curriculari stabiliti nel conseguimento delle lauree D.M. 270/04 nelle classi L-10, L-1, L-3, L-5, L-6, L-11, L-12, L-19, L-20, L-42 o delle corrispondenti lauree D.M. 509/99, con la presenza fra le proprie attività curriculari di almeno 60 cfu nei SSD L-ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-LIN, M-DEA, M-FIL, M-PED, M-PSI, M-STO. Ovvero conseguimento di Laurea V. O. con almeno 6 esami annuali nei SSD indicati;
- c) il possesso di un certificato di competenze linguistiche, in una delle lingue della comunità europea, di livello almeno B2;
- d) adeguata preparazione personale, verificata in base a test o colloquio, tenendo presente che in base alle disposizioni del DM 270/04 (e alle norme collegate) non è possibile attribuire debiti formativi agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale, giacché le eventuali integrazioni curriculari in termini di cfu devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piano di studio individuali

Il piano didattico del Corso prevede l'articolazione in curricula come previsto dal Regolamento didattico - parte didattica.

Lo studente deve scegliere il curriculum all'atto dell'immatricolazione e potrà chiedere di passare ad altro curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

L'impianto del corso prevede lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa, articolata in funzione degli obiettivi specifici del corso, come riportato nel piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica, è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Eventuali propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti, dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi/curricula, del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma dell'insegnamento.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento).

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dalla struttura didattica.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio, prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

Art. 11 Esami soprannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU per i corsi laurea magistrale.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella redazione, sotto la supervisione di un docente ufficiale, di un elaborato scritto (tesi) e nella relativa discussione orale in seduta pubblica. L'argomento dell'elaborato di prova finale deve essere concordato con il relatore e deve appartenere ad insegnamenti presenti nell'ordinamento del corso di studi, anche se mancanti dal piano di studi dello studente.

L'argomento può anche riguardare l'attività svolta dallo studente durante lo stage. La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

Le Commissioni composte da non meno di cinque membri per quelli di laurea sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Il punteggio di base per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimali e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

La commissione determina un punteggio della prova finale rispettando i seguenti criteri:

- da 0 a 9 punti per l'elaborato;
- un ulteriore punto solo previa motivazione scritta.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della

media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

I membri della Commissione devono indossare la toga.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 17/05/2017 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.